

Legge 17 Febbraio 2012, n. 10 di conversione del Decreto Legge 22 Dicembre 2011, n. 212.

Articolo	Argomento	Sintesi
Art. 1	Finalità e definizioni	Articolo soppresso.
Art. 2	Presupposti di ammissibilità	Articolo soppresso.
Art. 3	Contenuto dell'accordo	Articolo soppresso.
Art. 4	Deposito della proposta di accordo	Articolo soppresso.
Art. 5	Procedimento	Articolo soppresso.
Art. 6	Raggiungimento dell'accordo	Articolo soppresso.
Art. 7	Omologazione dell'accordo	Articolo soppresso.
Art. 8	Esecuzione dell'accordo	Articolo soppresso.
Art. 9	Impugnazione e risoluzione dell'accordo	Articolo soppresso.
Art. 10	Organismi di composizione della crisi	Articolo soppresso.
Art. 11	Disposizioni transitorie	Articolo soppresso.
Art. 12	Mediaconciliazione	<p>Articolo soppresso.</p> <p>Ecco il testo dell'art. 8, comma 5°, del D.Lgs.vo n. 28/10 come modificato dal D.L. n. 212/11 prima della sua conversione:</p> <p><i>“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1, il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”</i></p> <p>Ecco il testo dell'art. 8, comma 5°, del D.Lgs.vo n. 28/10 dopo la conversione del D.L. n. 212/11 prima della sua conversione:</p> <p><i>“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai</i></p>

		<p><i>sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”</i></p> <p>In pratica viene meno la possibilità per il giudice di sanzionare anticipatamente - in prima udienza - la parte costituita che non ha partecipato alla mediazione obbligatoria senza un giustificato motivo.</p> <p>Inoltre, il provvedimento che irroga detta sanzione torna ad essere impugnabile.</p>
Art. 13	Autodifesa	<p>Innalzato da €. 516,46 ad €. 1.100,00 il limite di valore delle cause del Giudice di Pace nelle quali è possibile assumere in proprio la difesa senza l'obbligo di ingaggiare un Avvocato.</p> <p>Nelle suddette cause le spese, le competenze e gli onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda (nuovo art. 91, ultimo comma, c.p.c.).</p> <p>Prevista, poi, anche una novità in materia di inventario testamentario. Per cui si prevede che quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.</p>
Art. 14	Riduzione del contenzioso civile in Corte di cassazione e nelle Corti di Appello	<p>Abrogato l'art. 26 della L. n. 183/11 (c.d. Legge di stabilità).</p> <p>Esso così disponeva:</p> <p><i>“Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle Corti di Appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del</i></p>

		<p><i>procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.</i></p> <p><i>Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.</i></p> <p><i>Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.”</i></p>
Art. 15	Proroga dei magistrati onorari	<p>Fissata la proroga di 1 anno per i magistrati onorari.</p> <p>La scadenza è ora fissata al 31 Dicembre 2012.</p> <p>La norma riguarda i giudici onorari, i vice procuratori onorari e i giudici di pace.</p>
Art. 16	Società di capitali	<p>Nelle s.r.l. i collegi sindacali nominati entro il 31 Dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha eletti.</p>